

REGOLAMENTO

DEI

COLLEGI ARBITRALI

**PREVISTI DALL'ACCORDO COLLETTIVO FRA LA FIGC, LA DIVISIONE CALCIO
FEMMINILE PRESSO LA FIGC, LE SOCIETÀ MILITANTI NEL CAMPIONATO
PROFESSIONISTICO DI SERIE A FEMMINILE E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
CALCIATORI**

1. Funzioni. Competenza. Natura irrituale delle risoluzioni. Sede

1.1 I Collegi Arbitrali (CA) hanno sede in Roma presso la FIGC e sono costituiti conformemente alle previsioni dell'articolo 806, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'art. 4, quinto comma, Legge 23 marzo 1981 n. 91, dell'art. 3, primo comma, Legge 17 ottobre 2003 n. 280, nonché dell'Accordo di cui il presente Regolamento è parte integrante.

1.2 Le parti nella loro autonomia possono sostituire il CA con un Arbitro Unico nominato di comune accordo.

1.3 I CA svolgono, attraverso un arbitrato disciplinato secondo il Regolamento e l'Accordo, la funzione di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti esclusivamente i rapporti regolati dall'Accordo, o dal contratto individuale di prestazione sportiva, tra le società sportive partecipanti al Campionato di Serie A Femminile e le Calciatrici professioniste per esse tesserate.

1.4 I CA decidono tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo, anche nel caso di avvenuta retrocessione e/o iscrizione della Società in un campionato dilettantistico o di successiva assunzione da parte della Calciatrice dello *status* di dilettante.

1.5 Il procedimento avanti i CA, ed il lodo dagli stessi pronunciato, ha natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del codice di procedura civile, ed è regolato dal presente Regolamento e dall'Accordo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dal Titolo VIII del Libro IV del Codice di Procedura Civile in quanto compatibili con la natura irrituale del procedimento arbitrale.

1.6 Il CA si avvale di una Segreteria, le cui funzioni sono infra specificate.

2. Segreteria del CA

2.1. È istituita presso la sede del CA una Segreteria, alla quale è preposto un/a Segretario/a nominato/a dalla FIGC, d'intesa con la Presidenza dell'A.I.C. Il/la Segretario/a è persona di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore; può avvalersi di collaboratori ed è alle dipendenze o in regime di collaborazione professionale della FIGC.

2.2. La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento. In particolare, la Segreteria:

- a) riceve gli atti e i documenti delle parti, dando atto ove necessario dell'avvenuta ricezione;
- b) cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Presidenti (di seguito definito);
- c) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d'ufficio;
- d) trasmette atti e documenti, secondo necessità, agli Arbitri, ai Presidenti e alle parti;

- e) assiste il CA nella organizzazione delle riunioni e dei procedimenti, provvedendo alla redazione di ogni relativo verbale;
- f) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;
- g) cura la consegna o la trasmissione dei verbali delle sessioni, dei verbali di conciliazione e dei lodi alle parti interessate;
- h) mantiene la custodia degli atti, in qualsiasi formato e supporto, fino a tre anni dalla conclusione del procedimento;
- i) certifica, su istanza di parte, la conformità agli originali di copie di atti, verbali, lodi e documenti;
- j) ha facoltà di curare, mantenere e aggiornare la raccolta e la pubblicazione periodica dei lodi, elidendo l'indicazione delle parti.

La Segreteria svolge inoltre ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento del CA, anche se non espressamente indicati nel presente Regolamento.

2.3. L'aggiornamento o comunque il riesame dell'elenco dei Presidenti (di seguito definito) è effettuato dalle parti stipulanti almeno ogni stagione sportiva.

2.4. Tutte le comunicazioni che la Segreteria è tenuta a effettuare in forza del presente Regolamento devono aver luogo in forma scritta con uno dei seguenti mezzi: consegna a mani, posta elettronica certificata, telefax, corriere o posta raccomandata; in tutti i casi con avviso o prova del ricevimento.

2.5. Il/la Segretario/a e ogni altro/a eventuale addetto/a alla Segreteria sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti, fatto salvo quanto previsto *sub* 2.2 lett. j) e k).

3. Gli Arbitri

3.1. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Assemblea delle Società di Serie A Femminile e l'A.I.C. forniranno alla Segreteria l'elenco condiviso dei quattro Arbitri, tra i quali gli arbitri nominati dalle parti potranno nominare di comune accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente ("Elenco dei Presidenti"). In caso di mancato accordo nel termine *sub* 4.1. tale terzo arbitro sarà sorteggiato nel rispetto della procedura prevista *sub* 4.2.

3.2. Gli arbitri di parte dovranno essere nominati tra Avvocati iscritti al relativo Albo professionale o tra magistrati non più in attività.

3.3. Gli Arbitri di nomina di parte, e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della nomina. L'accettazione della nomina da parte degli arbitri dovrà avvenire mediante sottoscrizione dell'atto di accettazione recante il testo indicato nel modello Allegato 2, ove in particolare l'arbitro si impegna a svolgere il mandato in piena indipendenza e imparzialità.

3.4. Gli Arbitri di nomina di parte e i Presidenti che pure abbiano accettato l'incarico loro conferito, dovranno in ogni caso rimettere l'incarico immediatamente ove sopravvengano circostanze che potrebbero, secondo l'impegno assunto e, secondo la comune sensibilità, pregiudicare il corretto svolgimento del mandato. In tal caso la Segreteria provvederà alle attività *infra* previste *sub* 5.1. lett. j) [arbitro sostituito] e 5.3. [assenza nomina arbitro]

3.5. Gli Arbitri, con l'accettazione del loro incarico, assumono l'obbligo di mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le parti.

3.6. Gli Arbitri di nomina di parte possono essere ricusati, con il procedimento disciplinato *infra sub* 10.1., qualora ricorrano circostanze per effetto delle quali essi avrebbero dovuto astenersi *ab origine* o nel corso del procedimento, nonché nei casi previsti dall'art. 51 cod. proc. civ.

4. Nomina dei Presidenti dei Collegi Arbitrali. Incompatibilità.

4.1. L'intesa tra gli arbitri nominati dalle parti sulla nomina del Presidente del CA deve essere raggiunta e formalizzata entro il termine perentorio di giorni 7 dalla comunicazione dell'ultima accettazione come prevista al punto 3.3.

4.2. In difetto d'intesa o di intesa tempestiva (*supra* 4.1.), il Presidente del CA viene nominato mediante estrazione a sorte, a cura della Segreteria, tra i soggetti componenti l'Elenco di cui *sub* 3.1. Il sorteggio, al quale hanno facoltà di assistere le parti in controversia o soggetti dalle stesse delegate per iscritto, viene effettuato dal Segretario con le seguenti modalità:

- a) mediante inserimento in un'urna a ciò dedicata dei nomi dei Presidenti, contenuti in sfere di identico colore e dimensione; e
- b) mediante rotazione dell'urna; e
- c) mediante estrazione dall'urna del nome di un Presidente.

La segreteria comunica in forma scritta alle parti, agli Arbitri e al Presidente l'esito dell'estrazione.

La segreteria ha facoltà, per ragioni di economicità, di effettuare più sorteggi nello stesso contesto temporale. In tal caso i Presidenti via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione con le modalità di cui sopra.

4.3. In deroga alle previsioni di cui *sub* 4.1. e 4.2., per le controversie aventi ad oggetto:

- a) l'irrogazione di multe e/o
- b) la riduzione della retribuzione per squalifica,

la nomina dei Presidenti avrà luogo direttamente per sorteggio e avrà ad oggetto l'assegnazione, a ciascun Presidente sorteggiato, di un gruppo di dieci controversie. Il sorteggio avrà luogo sei volte all'anno nei mesi di luglio, settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio e stabilirà l'ordine di assegnazione ai Presidenti dei gruppi di dieci controversie fino al sorteggio successivo. In deroga alle

previsioni di cui all'art. 2.5., all'estrazione hanno facoltà di assistere rappresentanti della A.I.C. e delle Società.

4.4. Coloro che sono inseriti nell'Elenco di cui *supra sub* 3.1.:

- a) non possono essere nominati per lo svolgimento delle funzioni proprie di Arbitro di parte;
- b) non possono ricevere incarichi professionali dall'A.I.C., A.I.A.C., A.DI.SE., A.I.P.A.C. o dalle Leghe o dalla F.I.G.C.;
- c) non possono far parte di altri Collegi e/o Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. o delle Leghe;
- d) non possono svolgere l'attività di difensori nei procedimenti avanti al CA ed ai Collegi di cui *supra sub* c).

Quando ricorre l'incompatibilità di cui *supra sub* c) il soggetto interessato deve optare senza indugio per uno degli incarichi non compatibili, rinunciando all'altro.

Le condizioni di incompatibilità di cui *supra sub* b) e d) determinano la cancellazione dall'Elenco; se la condizione d'incompatibilità si verifica nel corso di un procedimento davanti al CA, essa genera l'obbligo di immediata rinuncia al mandato da parte del Presidente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti delle parti e, in mancanza di rinuncia, è motivo di ricusazione (*infra sub* 10.1.). In caso di mancata accettazione, di rinuncia o esclusione del Presidente, la Segreteria darà corso immediatamente a nuova nomina per sorteggio. In caso di cancellazione dall'Elenco, l'Assemblea delle Società di Serie A Femminile e l'A.I.C. procederanno senza indugio alla nomina di un nuovo componente in sostituzione.

5. La domanda introduttiva alla procedura e la memoria di costituzione. Modalità di scambio e termini. Nomina in surroga dell'Arbitro di parte.

5.1. Il procedimento per le controversie di cui *sub* 1.2. si introduce con una domanda che deve contenere:

- a) se ricorrente è la calciatrice: il nome e il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, se possibile l'indirizzo di posta elettronica e i numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b) se ricorrente è la Società: il nome e il cognome del legale rappresentante, la sede, il numero di partita IVA, se possibile l'indirizzo di posta elettronica e i numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- c) sia se ricorrente è la calciatrice, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, ove esistente) del o dei difensori, se nominati, e l'eventuale elezione di domicilio;
- d) sia se ricorrente è la calciatrice, sia se ricorrente è la Società: nel caso vi sia il difensore di cui *sub* c), la procura allo stesso conferita, da apporsi in calce alla, o a margine della, domanda introduttiva;
- e) sia se ricorrente è la calciatrice, sia se ricorrente è la Società: l'accettazione espressa del presente Regolamento;
- f) sia se ricorrente è la calciatrice, sia se ricorrente è la Società: l'esposizione della materia della

controversia in linea di fatto e in linea di diritto;

g) sia se ricorrente è la calciatrice, sia se ricorrente è la Società: l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione di ogni documento ritenuto utile;

h) sia se ricorrente è la calciatrice, sia se ricorrente è la Società: le conclusioni, con le specifiche domande agli arbitri;

i) sia se ricorrente è la calciatrice, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione dell'Arbitro nominato dalla parte;

j) sia se ricorrente è la calciatrice, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione di un altro Arbitro nominato dalla parte per il caso che quello di cui *sub* i) non voglia o non possa accettare l'incarico;

k) la sottoscrizione della persona fisica ricorrente, se calciatrice, o del legale rappresentante della persona giuridica ricorrente, se Società; in entrambi i casi, se vi è conferimento di procura a un difensore, la sottoscrizione da parte di quest'ultimo.

5.2. La memoria di costituzione deve avere gli stessi requisiti della domanda introduttiva, eccezion fatta per quanto previsto alla lettera l) del comma che precede. Le eventuali domande riconvenzionali devono essere proposte, a pena di inammissibilità, nella medesima memoria di costituzione. La proposizione di domande riconvenzionali non determina il differimento dei termini di deposito del lodo (*infra* art. 9).

5.3. Il ricorso è nullo:

a) se, nel caso di domanda proposta da una calciatrice, mancano gli elementi necessari all'identificazione della medesima;

b) se, nel caso di domanda proposta da una Società mancano gli elementi necessari all'identificazione della medesima o del suo legale rappresentante;

c) se manca l'accettazione di cui *sub* 5.1. lettera e);

d) se manca o è del tutto insufficiente l'esposizione in linea di fatto della materia della controversia;

e) se mancano le conclusioni e le domande agli arbitri;

f) se mancano le sottoscrizioni di cui *sub* 5.1. lettera k).

Qualora il ricorso o la memoria di risposta siano privi della nomina dell'Arbitro di parte, come prevista dall'art. 5.1 *sub* lett. i) e j), ovvero qualora la parte resistente non abbia provveduto a costituirsi tempestivamente, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente AIC se la parte inadempiente è la calciatrice ovvero al Presidente più anziano tra quelli di cui all'Elenco *sub* 3.1 che provvederanno, a seconda della parte inadempiente, alla designazione in surroga dell'Arbitro, come prevista dall'art. 5.1 *sub* lett. i) e j), entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. Qualora la nomina dell'Arbitro di parte pervenga alla Segreteria nelle more del procedimento di nomina in surroga, l'Arbitro di parte si intende validamente nominato e il procedimento di nomina in surroga dell'Arbitro di parte in si interrompe.

5.4. La memoria di costituzione priva di uno o più dei requisiti di cui *sub* 5.3. lettere a)-f), determina il difetto di costituzione della parte resistente, restando tuttavia efficace la sola eventuale nomina dell'Arbitro e del suo sostituto.

5.5. Il ricorso (testo e documenti allegati) deve essere notificato:

a) a mezzo raccomandata a.r., corriere o PEC con prova di consegna alla controparte; e
b) con gli stessi mezzi, o, alternativamente, per e-mail o fax, alla Segreteria, trasmettendo a quest'ultima, a riprova dell'avvenuto invio di cui *sub a*), copia del talloncino della raccomandata o della lettera di vettura contenente il codice di tracciabilità nel caso di spedizione a mezzo corriere, ovvero, nel caso di trasmissione via PEC, la prova di accettazione e consegna della stessa.

5.6. La memoria di costituzione deve essere notificata agli stessi destinatari e con le stesse modalità di cui *sub 5.5.*, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda introduttiva.

5.7. La memoria di costituzione trasmessa oltre il termine di cui *sub 5.6.* determina la decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e dal diritto di dedurre prove testimoniali e/o documentali, salvo provvedimento del collegio di rimessione in termini, giustificato da gravi e comprovati motivi oggettivi.

5.8. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui *sub 5.5.*, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

5.9. Tutte le questioni attinenti l'efficacia, la validità, l'ammissibilità della domanda introduttiva o della memoria di costituzione, ove non rilevabili d'ufficio, devono essere oggetto di eccezione di parte, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, e sono risolte dal Collegio.

6. Il Procedimento Arbitrale Ordinario

6.1. Le regole applicabili al Procedimento Arbitrale Ordinario sono quelle contenute nel presente Regolamento e nell'Accordo Collettivo. Nel silenzio del Regolamento e/o dell'Accordo Collettivo le regole procedurali sono determinate liberamente dal Collegio, fermo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.

6.2. Il Presidente del Collegio, sentiti gli Arbitri di nomina di parte, fissa la data della prima sessione e provvede a convocare le parti a mezzo della Segreteria.

6.3. Il Collegio deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto l'accordo, sottoscritto dalle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatari e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed ha valore di lodo. Al medesimo si applica il decimo comma dell'art. 412 *quater* c.p.c.

6.4. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il Collegio può, nella stessa riunione, deliberare nel merito.

6.5. In qualsiasi fase del procedimento il Collegio ha facoltà di rinnovare il tentativo di conciliazione, proponendo all'uopo anche la comparizione personale delle parti e/o dei loro difensori, se nominati.

6.6. Ove non decida nella prima sessione, il Collegio può fissare termini perentori per la produzione di eventuali ulteriori memorie, di eventuali relative repliche e di eventuali documenti, nonché per la deduzione di eventuali mezzi istruttori o la formulazione di domande nuove, fatte salve le decadenze in cui una o entrambe le parti fossero incorse. I termini perentori di decadenza possono essere prorogati dal Collegio prima della loro maturazione solo su concorde istanza delle parti (salva, in tal caso, la proroga in pari misura del termine di cui *infra sub.* 9.6).

6.7. Memorie, repliche, comunicazioni di documenti, deduzioni ed istanze devono essere trasmesse dalle parti alla Segreteria e alla controparte con le modalità di cui *sub* 5.5., ovvero con le diverse modalità che saranno di volta in volta determinate dal Collegio con apposite ordinanze.

6.8. Di ogni sessione viene redatto verbale sommario a cura della Segreteria; tale verbale è sottoscritto dal Collegio. La Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e comunica ogni altro provvedimento.

6.9. Il Collegio, effettuata pregiudizialmente la necessaria valutazione sulla sussistenza della propria competenza a risolvere la controversia e sulla validità degli atti introduttivi, esaminerà in via preliminare le eccezioni di inammissibilità eventualmente formulate dalle parti.

6.10. Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse valutazioni di esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità o necessità. Ha facoltà di indicare alle parti la deduzione dei mezzi di prova che ritenga utili ai fini della risoluzione della controversia. Privilegia, nell'ambito della valutazione dei mezzi istruttori, i documenti che risultano regolari secondo le norme federali, e quelle dell'Accordo Collettivo.

6.11. Qualora il Collegio rilevi ipotesi di violazioni di disposizioni federali, ne riferisce alla Procura Federale.

6.12. Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti alla discussione orale fissando, se la ritiene necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

6.13. Il CA decide secondo diritto.

7. Il procedimento accelerato.

7.1. Su istanza di parte, contenuta nella domanda introduttiva o nella memoria di costituzione, sono risolte attraverso il Procedimento con rito accelerato le controversie previste dall'art. 16.2. dell'Accordo Collettivo e le ulteriori ipotesi in esso espressamente previste; parimenti su istanza di parte sono risolte attraverso il Procedimento con rito accelerato le controversie nelle quali il CA ravvisi la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, per una o entrambe le parti, qualora il Procedimento si svolga con rito ordinario.

7.2. Nel caso sia formulata istanza di sottoposizione di una controversia al Procedimento con rito accelerato:

a) il termine di cui *supra sub* 5.6. è ridotto a 7 giorni; e

b) il termine di cui *supra sub* 4.1. è ridotto a 3 giorni; e

c) il termine di cui *supra sub* 3.3. è ridotto a 2 giorni; e

d) il CA accerta preliminarmente se la controversia rientra tra le ipotesi per le quali è espressamente previsto il Rito Accelerato ovvero se sussiste il pericolo di un grave pregiudizio di cui *supra sub* 7.1.

7.3. Quando il CA accerta la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza di sottoposizione di una controversia al Procedimento con rito accelerato:

a) nella prima sessione il CA deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione, che può essere rinnovato in qualsiasi fase del Procedimento; e

b) i termini di cui *infra sub* 9.6. e 9.9. sono ridotti alla metà e i procedimenti non usufruiscono della sospensione di cui *infra sub* 9.10; e

c) il Collegio ha altresì cura di contenere nel minimo, ferma la salvezza del principio del contraddittorio, ogni altro termine endoprocedimentale; e

d) si applicano tutte le altre norme del Procedimento ordinario.

7.4. Se il CA non ravvisa la sussistenza dei requisiti di cui *supra sub* 7.2. lettera d), gli atti, ferma restando la già avvenuta costituzione del CA, vengono rimessi alla Segreteria per gli adempimenti di cui *supra sub* 6 e sottoparagrafi. La controversia è risolta con le regole e nei termini previsti per il Procedimento con rito ordinario.

8. Procedimento di nomina di un medico o di una struttura medica per la certificazione dell'inabilità ai sensi dell'Accordo Collettivo

8.1 L'istanza per la nomina di un medico o di una struttura medica organizzata ai fini della certificazione dell'eventuale condizione di inabilità di una calciatrice (nel senso e per i fini previsti dall'art. 19.1, lettera b), dell'Accordo Collettivo) è trasmessa dalla Società interessata nelle forme e nel rispetto delle regole di cui *supra sub* 5.1., lettere b), d) e k) e *sub* 5.5.

8.2. Una volta ricevuta l'istanza la Segreteria provvede entro il terzo giorno successivo a nominare, mediante sorteggio con le modalità di cui *supra sub* 4.2., un Presidente, dando alle parti interessate le relative comunicazioni.

8.3. Il Presidente, sentite anche informalmente le parti, entro giorni tre dall'accettazione della nomina (*supra sub* 3.3., 3.4. e 3.5.), provvede ad incaricare, a sua discrezione, un medico sportivo, o una struttura medica organizzata, che sottoporrà il calciatore ai necessari esami, ai fini dell'eventuale accertamento della condizione di inabilità, nel più breve termine.

8.4. La Segreteria comunicherà alla Società e al calciatore data/e e luogo/hi indicati dal medico sportivo o dalla struttura medica organizzata per l'effettuazione degli esami e delle visite.

8.5. La Società e il calciatore possono essere assistiti da propri consulenti anche nella fase di cui *supra sub* 8.4.

8.6. Il calciatore che non si recasse, senza giustificato e documentato motivo, nei luoghi di cui *sub* 8.4. alle date indicate sarà considerato contrattualmente inadempiente.

8.7. La certificazione di inabilità deve essere immediatamente inviata alla Segreteria, che provvede senza indugio a curarne la trasmissione in copia alla Società e al calciatore.

8.8. La Società, ricevuta la certificazione di inabilità, può instaurare il procedimento arbitrale per chiedere al CA (nelle forme previste negli articoli precedenti) la risoluzione del contratto o la riduzione dei compensi, qualora ricorrano gli estremi previsti dall'Accordo Collettivo. Nell'ambito del procedimento arbitrale il calciatore può, in ogni caso, contestare la propria condizione di inabilità, come sopra certificata.

9. Deliberazione e sottoscrizione del lodo. Termini e modalità di deposito del lodo. Contenuto del lodo. Mancata esecuzione del lodo

9.1 Il lodo è deliberato dal Collegio riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria. Esso deve avere i seguenti requisiti:

- a) l'indicazione delle parti, dei loro difensori e del presente Regolamento;
- b) l'indicazione delle domande delle parti;
- c) l'esposizione dei motivi;
- d) il dispositivo;
- e) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo e del modo in cui è stato deliberato;
- f) la decisione sulle spese di difesa e di arbitrato.

9.2 I componenti del Collegio, prima del deposito, possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni Arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria. Il lodo è sottoscritto dagli arbitri in tanti esemplari quante sono le parti più una; tutti gli esemplari sono depositati tempestivamente in Segreteria a cura del Presidente ai fini di cui *sub* 9.7. La data del deposito fa fede in ordine ai termini di cui *sub* 9.6. e 9.9.

9.3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione ed al medesimo si applica il decimo comma dell'art. 412 *quater* c.p.c., fatto salvo il termine sancito dal successivo art. 9.6. per l'emissione del lodo.

9.4. Su autorizzazione congiunta delle parti o nel caso del rito accelerato di cui *sub* 7, l'organo arbitrale può rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l'esposizione dei motivi. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivi devono essere in ogni caso sottoscritti dalla maggioranza dei componenti il Collegio, nel rispetto del termine di cui *infra sub* 9.6.

9.5. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri del Collegio, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli Arbitri e che il componente in minoranza non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

9.6. Il Collegio deve pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente o, se successiva, dalla data dell'ultima accettazione dell'Arbitro di nomina di parte.

9.7. La Segreteria trasmette un esemplare del lodo a ciascuna parte con le modalità di cui *sub* 2.4. entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Nello stesso termine un esemplare è depositato a cura del Collegio presso la Segreteria.

9.8. Il termine di cui *sub* 9.6. è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, nonché quando occorre procedere alla sostituzione di un Arbitro e fino alla sua sostituzione.

9.9. Quando devono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo parziale (*infra*, *sub* 9.11.), il Collegio può prorogare per una sola volta il termine di cui *sub* 9.6. e per non più di 60 (sessanta) giorni. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto ulteriori proroghe del termine di pronuncia del lodo.

9.10. Tutti i termini di cui *sub* 9.6., 9.7., 9.8. e 9.9. sono sospesi dal 1 al 31 agosto.

9.11. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati. Se il Collegio ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.

9.12. Nel lodo definitivo, il Collegio indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di difesa e degli onorari degli arbitri. Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà, altresì, conto della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti e, in ogni caso, saranno parametrize ai compensi arbitrali.

10. Ricusazione e sostituzione degli Arbitri, del Presidente del Collegio Arbitrale

10.1. La parte può ricusare un Arbitro o il Presidente del Collegio nei casi previsti dall'art. 51 del Codice di procedura civile, per infrazioni deontologiche, o per l'assenza delle condizioni di cui *sub* 3.3., 3.4. e 3.5. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante istanza, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui *sub* 3.3. o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. L'istanza si propone mediante deposito presso la Segreteria, che provvede a darne comunicazione all'altra parte, assegnando un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per eventuali controdeduzioni. Sull'istanza decide, con provvedimento motivato e non impugnabile e avendo facoltà di sentire l'Arbitro o il Presidente del Collegio oggetto di ricusazione, il più anziano in età tra i componenti dell'Elenco dei Presidenti, o, in caso di suo impedimento o sua incompatibilità, il più anziano degli altri componenti. La decisione è comunicata ai membri del Collegio e alle parti, con immediatezza, dalla Segreteria.

10.2. Ciascun Arbitro e ciascun Presidente nel corso del procedimento possono rinunciare all'incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta per i motivi di cui *sub* 3.3., 3.4. e 3.5., dandone comunicazione scritta alle parti a cura della Segreteria.

10.3. Nelle ipotesi di cui *sub* 10.1. e 10.2. la sostituzione dell'Arbitro e/o del Presidente, avviene senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.

10.4. In ogni altra ipotesi di sopravvenuta incapacità di un Arbitro o del Presidente, essi sono sostituiti senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.

11. Entrata in vigore.

11.1 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione da parte di FIGC, AIC, Divisione Calcio Femminile e Società militanti nel campionato professionistico di Serie A Femminile e resta in vigore per tutta l'efficacia dell'Accordo.

Allegati:

- 1) Tabella degli onorari
- 2) Modulo accettazione
- 3) Tabella diritti amministrativi